

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 28/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti hanno rappresentato di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 28.09.2001, un contratto di mutuo fondiario con rate semestrali dell'importo di € 7.654,09; Il finanziamento veniva regolarmente onorato fino a novembre 2014 (benché anche la rata con scadenza 31.5.2014 veniva parzialmente versata), poiché il licenziamento di una delle parti – per cessazione dell'attività d'impresa – non consentiva di sostenere il pagamento dei successivi ratei.

Del pari insufficienti, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi, si dimostravano anche le condizioni economiche degli altri due cointestatari.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano all'istituto la rinegoziazione del mutuo con abbassamento del tasso (peraltro sottoposto a perizia econometrica che ne evidenziava il saggio usurario) e allungamento della durata. L'intermediario rifiutava la rinegoziazione e, in data 19.8.2016, notificava ai ricorrenti la risoluzione del contratto con decadenza dal beneficio del termine, essendo scadute 4 rate, da oltre 180 giorni;

I ricorrenti replicavano, tramite il loro legale di fiducia, che la risoluzione non rispettasse i requisiti richiesti dall'art. 40 t.u.b. e che le quote insolte da oltre 180 giorni fossero solo 3 (e non 4).

Con la comunicazione del 13.10.2016 la banca insisteva nelle sue argomentazioni e, pertanto, veniva inoltrato il ricorso oggetto di esame, con il quale veniva chiesto al Collegio di “intervenire su questa controversia ritenendo la stessa anche suscettibile del consueto controllo sulla sua importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e, tenendo conto delle condizioni economiche tutt’oggi insufficienti a sostenere il pagamento delle rate semestrali ancora in corso pari a € 7.654,09 € ciascuna, di intervenire inoltre, anche su un eventuale nuovo invito alla banca [...] alla riformulazione del piano finanziario, considerando che c’è tutta l’intenzione da parte dei sottoscrittori a saldare la rata del semestre relativo a maggio 2015”.

Conclusivamente, i ricorrenti hanno chiesto al Collegio di accertare l’illegittimità della risoluzione contrattuale e di intervenire, “inoltre, anche su un eventuale nuovo invito alla banca ... alla riformulazione del piano finanziario”.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario, in aggiunta a quanto già riferito dai ricorrenti, rilevava che la richiesta di rinegoziazione del mutuo fosse inammissibile perché presentata per la prima volta in sede di ricorso; inoltre, le precedenti richieste di rinegoziazione, risalendo al 2014 e al febbraio 2015, non potevano “essere prese in considerazione ai fini del presente ricorso in quanto risalenti ad oltre i 12 mesi previsti quale data di presentazione del reclamo”. Nondimeno, la banca rilevava di aver già valutato le richieste formulate dai ricorrenti e di aver rappresentato la necessità di modificare la periodicità delle rate (da semestrale a mensile); richiesta respinta dai ricorrenti. La resistente evidenziava, infine, come nel nostro ordinamento non esistesse alcun obbligo di rinegoziazione e che, al contrario, le relative valutazioni erano rimesse all’autonomia negoziale dell’intermediario.

Nel merito, la banca precisava che il 4.02.2015 i ricorrenti – a fronte della rata insoluta con scadenza 31.5.2014 per € 7.654,10 – avevano aderito al “Piano Arca”, per ottenere la sospensione del pagamento delle rate che venivano accodate alla fine del piano di ammortamento. Il relativo piano di rientro non era stato però onorato dai ricorrenti e, pertanto, la banca aveva revocato la facilitazione il 3.4.2015.

Inoltre, il 21.3.2016 la banca riceveva il ricorso all’Arbitro presentato da una delle cointestatari del mutuo ed avente ad oggetto la supposta usurarietà degli interessi applicati allo stesso finanziamento, su cui si esprimeva il Collegio di Roma con decisione n. 6698 del 26.7.2016 dichiarandolo inammissibile.

Il 5.8.2016 la banca comunicava, dunque, la risoluzione del contratto con decadenza dal beneficio del termine a causa di uno stato di insolvenza relativo a n. 4 quote, perdurante da oltre 180 giorni, per un importo di € 29.941,51 oltre interessi moratori (€ 1.193,25) e la rata sospesa comprensiva della mora (€ 7.703,75). In mancanza di pagamento, il 19.10.2016 la posizione dei ricorrenti veniva appostata a sofferenza nella C.R. con affidamento del recupero dei crediti ad una società terza.

Alla luce di tali circostanze, la banca sottolineava la legittimità della risoluzione contrattuale. In merito all’art. 40 comma 2 t.u.b. – che dispone che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive. A tale fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno della scadenza della rata” – la banca riteneva che dalla lettura della disposizione risultasse pacifico che se anche una sola rata fosse rimasta impagata per un periodo superiore a 180 giorni, la banca avrebbe potuto legittimamente invocare la risoluzione contrattuale.

L’intermediario, dunque, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato irricevibile con riferimento alla richiesta di rinegoziazione del mutuo e respinto in merito alla legittimità della risoluzione contrattuale.

In sede di replica, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, aggiungendo che la banca era stata precedentemente invitata a mediazione "per risolvere la controversia ed eventualmente giungere ad un accordo, ma non si è mai presentata agli incontri". In merito al ricorso presentato da un cointestatario, i ricorrenti evidenziavano come lo stesso vertesse su un oggetto diverso dalla presente controversia. Inoltre, veniva rappresentato come – stante l'intervenuta estinzione del mutuo nel mese di ottobre 2016 – i ricorrenti si trovavano nell'impossibilità di versare la quota di novembre 2016 e cominciare così a ripianare la propria esposizione.

L'intermediario, nelle controrepliche presentate, ha ribadito le proprie deduzioni ed ha precisato che il tentativo di mediazione promosso dai ricorrenti non aveva avuto esito positivo per la mancata risposta - da parte dell'organismo di mediazione - alla richiesta della banca di rinviare la data dell'incontro.

Con ulteriori repliche i ricorrenti hanno prodotto copia del verbale di mediazione ove si dà atto della mancata comparizione della banca.

DIRITTO

Sulla base delle argomentazioni spese dalle parti nei propri scritti, questo Collegio deve preliminarmente soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario, con riferimento alla domanda di rinegoziazione del mutuo, in quanto la stessa non sarebbe stata preventivamente esperita in sede di reclamo.

Il Collegio, valutato il tenore del reclamo inoltrato da parte ricorrente, ritiene che l'eccezione sia fondata e che la relativa domanda debba essere dichiarata inammissibile. Ed invero, al netto del fatto che risulterebbe comunque impossibile procedere alla rinegoziazione di un mutuo estinto (per circostanza pacifica) ben prima della presentazione del ricorso, il Collegio deve evidenziare che in forza di quanto stabilito nella Sez. VI, par. 1, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari "il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario", intendendosi per tale "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificato contesta in forma scritta ... un suo comportamento anche omissivo" (Sez. I, par. 3). La finalità delle suddette disposizioni è, evidentemente, quella di favorire la composizione delle controversie già nella fase precontenziosa, tant'è vero che solo ove l'intermediario non abbia dato seguito entro il termine previsto alla contestazione mossa dal ricorrente, ovvero quando il cliente non ritenga soddisfacente la risposta, è possibile adire l'ABF (ai sensi della Sez. VI, par. 3, infatti, "il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario").

Ne deriva che nel sistema di questo Arbitro non può prescindere da una esatta corrispondenza tra le richieste formulate in sede di reclamo e quelle reiterate in sede di ricorso, poiché la loro articolazione nel reclamo costituisce una condizione di procedibilità dell'azione, la cui mancanza comporta alla dichiarazione, anche d'ufficio, di inammissibilità della domanda.

Venendo, invece, ad esaminare la contestazione relativa alla legittimità della risoluzione contrattuale intervenuta, questo Collegio ritiene di osservare come le argomentazioni spese da parte ricorrente e la correlata domanda risultino generiche e confusionarie, inoltre agli atti non risulta versata la relativa documentazione contrattuale.

Laddove si volessero superare tali limiti imposti alla cognizione di questo Collegio, deve rilevarsi come non risulta in contestazione la circostanza che la risoluzione di cui trattasi sia stata azionata tramite clausola risolutiva espressa. In particolare, secondo i ricorrenti

tale clausola non rispetterebbe i requisiti di cui all'art. 40 t.u.b., mentre l'intermediario ha sostenuto che, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione tale disposizione.

Pare il caso di rammentare che l'art. 40 t.u.b. dispone che "I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata".

Nei "Chiarimenti sul Testo unico (d.lg. n. 385/93)", poi, la Banca d'Italia ha fornito un'interpretazione della richiamata disposizione, secondo cui "L'art. 40, c. 2, t.u. prevede che la banca possa invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento solo quando lo stesso si sia verificato sette volte, anche se non consecutive. La norma, inoltre, definendo il "ritardato pagamento" quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata, non consente di invocare il "mancato pagamento" come causa di risoluzione del contratto prima del centottantesimo giorno. Solo successivamente a tale termine la banca è dunque legittimata ad agire per la risoluzione del contratto, ai sensi del codice civile. Ciò premesso, si ritiene che non sia possibile per le parti disciplinare nel contratto la materia del ritardato o mancato pagamento in deroga a quanto previsto dalla legge (ad es. prevedendo la risoluzione del contratto anche nel caso di ritardato pagamento di una sola rata). Eventuali clausole risolutive espresse potranno ovviamente riguardare l'inadempimento di altre prestazioni o condizioni contrattuali".

La posizione assunta dall'intermediario convenuto risulta conforme a tale interpretazione, avendo lo stesso fondato le proprie difese su due rilievi: a) la sussistenza di 3 rate insolute da oltre 180 giorni (circostanza non contestata dai ricorrenti); b) l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 40 t.u.b. Secondo l'intermediario, dunque, se il tenore letterale dell'art. 40 t.u.b. richiede che i ritardi maturati siano contenuti tra il trentesimo e il centottantesimo giorno, allora gli insoluti successivi a tale termine legittimano l'azione risolutoria (non più ai sensi dell'art. 40 t.u.b. ma) ai sensi delle norme codicistiche e, nel caso di specie, tramite clausola risolutiva espressa.

In questo senso ha inteso esprimersi, già in precedenti occasioni, questo Collegio, avendo rilevato che "gli estremi del mancato pagamento di una rata di mutuo possono ritenersi realizzati solo quando siano decorsi oltre 180 giorni dalla data di scadenza" (ABF Coll. Roma, dec. 15/03/13 n. 1430), come ritenuto anche dalla Banca d'Italia (v. Comunicazione febbraio 1194, Chiarimenti sul Testo Unico, D. Lgs. 385/93) (ABF Coll. Roma, dec. 11/04/2014 n. 2222).

Non sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alla rinegoziazione del contratto di mutuo. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA